

Regolamento del Consiglio n. 415/2003

27 febbraio 2003

relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito

pubblicato in GUCE n. L64 del 7 marzo 2003

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le norme per il rilascio dei visti alla frontiera a marittimi in transito richiedono una chiarificazione ed un aggiornamento, in particolare per consentire il rilascio in frontiera di visti di transito collettivi a marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi, fintantoché il periodo di transito è limitato.

(2) È pertanto necessario sostituire le norme contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen del 19 dicembre 1996 riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito [SCH/Com-ex (96) 27] con le norme definite dal presente regolamento. Per chiarezza, dette norme dovrebbero essere integrate alle norme generali contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 26 aprile 1994, riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera [SCH/Com-ex (94) 2], che corrisponde altresì all'allegato 14 del manuale comune. Le summenzionate decisioni e l'allegato dovrebbero essere abrogati. Anche il manuale comune e l'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria dovrebbero essere modificati per tener conto del presente regolamento.

(3) Al momento di decidere il formato del foglio distinto, menzionato nell'allegato I, su cui il visto collettivo di transito dovrebbe essere apposto, gli Stati membri dovrebbero tener conto del modello uniforme come stabilito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

(4) Le misure necessarie per l'applicazione di questo strumento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio

dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(7) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa il Regno Unito ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(8) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa l'Irlanda ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetto alla sua applicazione.

(9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

ha adottato il presente regolamento:

Art. 1

1. In deroga alla norma generale secondo cui i visti sono rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 in seguito denominata la "convenzione Schengen", un cittadino di un paese terzo che deve essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può usufruire in via eccezionale di un visto rilasciato alla frontiera se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione Schengen;
- b) non ha avuto modo di chiedere un visto in precedenza;
- c) fa valere, se richiesto, un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo; e
- d) il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso uno Stato terzo sono garantiti.

2. Un visto rilasciato alla frontiera, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può, a seconda dei casi, essere o un visto di transito (tipo B) o un visto di viaggio (tipo C) ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione Schengen:

- a) valido per tutti gli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen; oppure
- b) con validità territoriale limitata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione Schengen.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più d'un ingresso. In caso di visto di viaggio, la sua validità non è superiore a quindici giorni. In caso di visto di transito, la sua validità non è superiore a cinque giorni.

3. Un cittadino di un paese terzo che richiede un visto di transito alla frontiera deve essere in possesso del visto richiesto per continuare il suo viaggio verso Stati di transito diversi dagli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen e verso lo Stato di destinazione. Il visto di transito rilasciato permetterà il transito diretto attraverso il territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4. Ai cittadini di un paese terzo che rientrano nella categoria di persone per le quali è obbligatorio consultare una o più autorità centrali degli altri Stati membri non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.

Tuttavia, in casi eccezionali, a dette persone può essere rilasciato un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione Schengen.

Art. 2

1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

- a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 3; e
- b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

Il visto di transito è rilasciato in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e, inoltre, contiene l'indicazione che il titolare è un marittimo.

2. Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per ognuno dei marittimi facenti parte del gruppo.

3. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a uno o più marittimi in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato I.

4. Nell'eseguire le suddette istruzioni, le autorità nazionali competenti degli Stati membri scambiano le necessarie informazioni concernenti il marittimo o i marittimi in questione mediante un formulario per i marittimi in transito quale è riportato nell'allegato II, debitamente completato.

5. Gli allegati I e II sono modificati conformemente alla procedura di regolamentazione menzionata all'articolo 3, paragrafo 2.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 4

Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento di Stati, unità territoriali e passaporti, documenti di viaggio e di identità rilasciati dalle loro autorità.

Art. 5

1. Sono abrogati i seguenti testi:

- a) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Com-ex(94) 2] del 26 aprile 1994; e
- b) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Com-ex(96) 27] del 19 dicembre 1996.

2. Il punto 5 e il punto 5.1 della parte II, del manuale comune sono sostituiti dal testo seguente:

“Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (cfr. allegato 14).”

3. La prima frase dell'allegato 14 è sostituita dal seguente testo:

“Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito, figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003.”

Il resto dell'allegato 14 è abrogato.

4. La seguente frase va aggiunta alla fine del punto 2.1.4 della parte I, delle istruzioni consolari comuni:

“In deroga a quanto precede, i visti collettivi di transito possono essere rilasciati a marittimi ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.”

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Per il Consiglio

Il Presidente
M. Chrisochoidis